

## VERBALE ASSEMBLEA<sup>1</sup>

### Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 18 OTTOBRE 2020, alle ore 10.00, presso la sede provvisoria, in via delle pinete, 54 a Marina di Massa, si è riunita l'Assemblea suppletiva ordinaria dell'associazione CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO MASSESE A.P.S., con sede nel Comune di Massa e Codice Fiscale 92008030451, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario LUIGINO VALERI.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati, in ordine alfabetico, tra loro ci sono la maggioranza dei componenti dei vari organismi già previsti nello statuto originario:

BARABOTTI PL, BEANI L (D), BELLOTTO P (D), BERTOLI R, BONCI A, BONI PA, BORGHINI G, BORRELLO EG (D), BOSCO R (D), BRAMANTI A (D), CALZOLAI L (D), CAPONE F, CARUSO F (D), CECCARELLI M (D), DE LUCIA A (D), DI MARIO M (D), ESPOSITO GL, FINI G (D), FRESCHI 'M (D), GHIRONI G (D), GIANANTI R (D), GIUSTI 'N (D), GUIDARELLI F (D), INGHIRAMI PL (D), LEGNANI AM (D), LUNARDI A (D), MANCINI L (D), MANFREDI E (D), MANZUOLI R, MASSEGLIA G, MAZZEI G (D), MENICONI C, MICHELUCCI A, MOSTI D, RICCI G (D), RUSTIGHI G (D), SIMONINI A, SOLLAI P, TORRE S, VALERI L e VATTERONI S .

Il Presidente - preso atto della situazione particolare creatasi a seguito delle recenti normative emanate dal Consiglio dei Ministri in materia di contenimento dei rischi derivati dal contagio da COVID 19 e dagli accorgimenti e precauzioni prese allo scopo di rendere questa assemblea sicura per i partecipanti - constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e ricorda che questa assemblea suppletiva era già stata motivata e preannunciata in occasione della precedente assemblea del 1 marzo 2020 e ne era stata approvata la messa in calendario. Procede a rileggere il testo dello statuto come modificato a seguito delle normative intervenute per le attività riconducibili al cosiddetto " TERZO SETTORE " di cui la nostra attività è parte integrante e fa presente ai soci come



l'approvazione sia in pratica un atto dovuto per poter continuare l'attività sociale a cui ci dedichiamo da anni, perseguendo e salvaguardando lo spirito dei soci fondatori.

Il Presidente apre la discussione e, dopo breve dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n.41 (quarantuno); contrari n. 0 (zero) ; astenuti n. 0 (zero).

A nome e per conto di tutti gli associati, una rappresentanza dei componenti i vecchi organi statutari, tra i presenti all'assemblea, firmano il testo del nuovo statuto; la copia originale viene conservata agli atti del circolo, a cura del segretario; le copie che ne verranno fatte saranno a disposizione dei soci ed utilizzate per le registrazioni ed iscrizioni alle autorità deputate allo scopo, in primis l'Agenzia delle Entrate ( già preso appuntamento per mercoledì 21 alle ore 9.00 ) ed il Comune di Massa ( al protocollo ).

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità<sup>2</sup> il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Massa 12/10/2020



*Autore A*

*GPA*

## STATUTO Circolo Filatelico e Numismatico Massese (APS)

### ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*<sup>1</sup> (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche<sup>2</sup>, una associazione<sup>3</sup> avente la seguente *denominazione*<sup>4</sup>:

"Circolo Filatelico e Numismatico Massese APS, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Massa e con *durata illimitata*<sup>5</sup>.

### ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

Il Circolo Filatelico e numismatico Massese nasce nel 1975 per volontà di un gruppo di filatelici e numismatici per diffondere la filatelia e la numismatica, favorendo gli scambi tra soci, diffondendo la passione per i francobolli e le monete, promuovendo la consultazione dei cataloghi e riviste e organizzando mostre e raduni ed altre pubbliche manifestazioni in seguito estese anche alle altre forme di collezionismo.

Lo statuto attuale adeguato alle nuove normativa del Codice del Terzo settore, integra e comprende quello originariamente stilato dai soci fondatori e ne mantiene gli scopi e gli indirizzi.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati<sup>6</sup>:

f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; in particolare l'associazione, in occasione delle mostre annuali e di eventuali altri eventi di particolare rilievo realizza annulli speciali tramite il servizio filatelico Poste Italiane a tema locale quali riferimenti di luoghi, monumenti e personaggi legati al territorio della provincia di Massa-Carrara e comunque della Toscana quale promozione della storia e cultura locale.

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l'associazione promuove la diffusione della filatelia e numismatica e del collezionismo in genere, anche attraverso scambi tra i soci, attività di diffusione della passione per il collezionismo, la consultazione di cataloghi e riviste, anche tramite organizzazioni di mostre, convegni ed altre pubbliche manifestazioni nonché attività formative ed informative.

k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione supporta l'organizzazione di trasferte per i propri soci

1

2

3

4

5



per mostre ed eventi collegati al collezionismo che si svolgano in Italia e/o all'estero con modalità che saranno decise di volta in volta.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

**u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; l'associazione può sostenere, anche con erogazioni di denaro, soggetti in difficoltà economica, fare attività di beneficenza ad altri Ets

---

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale<sup>7</sup>. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,<sup>8</sup> - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione<sup>9</sup>.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

---

<sup>7</sup>

<sup>8</sup>

<sup>9</sup>



#### **ART. 4** **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di<sup>10</sup>:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di<sup>11</sup>:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

#### **ART. 5** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto<sup>12</sup>, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni<sup>13</sup>.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* al momento dell'accoglimento del primo consiglio direttivo.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

#### **ART. 6** **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>

<sup>11</sup>

<sup>12</sup>

<sup>13</sup>

<sup>14</sup>



- il Presidente;

## ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati.<sup>15</sup>  
Ciascun associato ha *un voto*.<sup>16</sup>

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione<sup>17</sup>. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.<sup>18, 19, 20</sup>

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda<sup>21</sup> convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio<sup>22</sup>.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati<sup>23</sup>.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:<sup>24</sup>

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*<sup>25</sup>;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*<sup>26</sup>;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.<sup>27</sup>

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<sup>28</sup>

---

<sup>15</sup>

<sup>16</sup>

<sup>17</sup>

<sup>18</sup>

<sup>19</sup>

<sup>20</sup>

<sup>21</sup>

<sup>22</sup>

<sup>23</sup>

<sup>24</sup>

<sup>25</sup>

<sup>26</sup>

<sup>27</sup>

<sup>28</sup>



Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati<sup>29</sup>.

## ART. 8 Organo di amministrazione<sup>30</sup>

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da 7 (sette) di componenti, nominati dall'Assemblea<sup>31</sup> per la *durata* di 2anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.<sup>32</sup>

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza<sup>33</sup>.

## ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di amministrazione<sup>34</sup> tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

---

<sup>29</sup>

<sup>30</sup>

<sup>31</sup>

<sup>32</sup>

<sup>33</sup>

<sup>34</sup>



Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni<sup>35</sup>.

#### **ART. 10 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.<sup>36</sup>

#### **ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.<sup>37</sup>

#### **ART. 12 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore<sup>38</sup>.

#### **ART. 13 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*<sup>39</sup> annuale e con decorrenza<sup>40</sup> dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore<sup>41</sup>.

---

<sup>35</sup>

<sup>36</sup>

<sup>37</sup>

<sup>38</sup>

<sup>39</sup>

<sup>40</sup>

<sup>41</sup>



L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.<sup>42</sup>

#### ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità<sup>43</sup> richiesta all'organo di controllo .

#### ART. 15 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117<sup>44</sup>

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.<sup>45 46</sup>

#### ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati<sup>47</sup> nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### ART. 17

<sup>42</sup>

<sup>43</sup>

<sup>44</sup>

<sup>45</sup>

<sup>46</sup>

<sup>47</sup>



## (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo<sup>48</sup> dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore<sup>49</sup>, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

### ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Si ringrazia CESVOT Toscana e tutta la sua organizzazione – con particolare riguardo ad Emanuela Di Falco dell'ufficio di Carrara che si è messa a disposizione delle nostre esigenze con competenza e cortesia – per il prezioso ed indispensabile supporto, senza il quale avremmo avuto notevoli difficoltà a portare a compimento questo adeguamento statutario.

Massa, 18 ottobre 2020

Riccardo BERTOLI

Pier Alessandro BONI

Giovanni BORGHINI

Ferruccio CAPONE

Gian Luigi ESPOSITO

Roberto MANZUOLI

Gustavo MASSEGLIA

Claudio MENICONI

Sergio TORRE

Luigino VALERI

Silvano VATTERONI

Enzo Rinaldi

Pier Alessandro Boni

Giovanni Borghini

Ferruccio Capone

Gian Luigi Esposito

Roberto Manzuoli

Gustavo Massegli

Claudio Meniconi

Sergio Torre

Luigino Valeri

Silvano Vatteroni





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate  
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-MS - DIREZIONE PROVINCIALE DI  
MASSA CARRARA

Si dichiara di aver protocollato il  
il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-MS  
Oggetto: **RICHIESTA REGISTRAZIONE ADEGUAMENTO STUTO**  
Classificazione:  
Mittente: **MANZUOLI ROBERTO**  
Diretti Interessati:  
**CIRCOLO FILATELICO ENUMISMATICO MASSESE APS**  
Num. protocollo: **0023076**  
Data: **21/10/2020 09:05:56**  
Ufficio: **SPORTELLLO MASSA - UT MASSA-CARRARA - DP MASSA-CARRARA**

L'addetto alla segreteria  
Giovanni...  
(\*) Firma su delega del Prov. Massa Carrara

